

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Il COA, in considerazione dell'avvenuta elaborazione delle "Linee guida per i professionisti delegati in ordine alle modalità di predisposizione delle istanze per la liquidazione del compenso ai sensi del DM n. 227 del 2015" da parte dei Magistrati assegnati alla Sezione Esecuzione del Tribunale di Lagonegro, dopo attenta disamina e acquisizione delle valutazioni dei colleghi specializzati nella materia, ritiene di muovere le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, sul metodo seguito per l'elaborazione, atteso che non vi è stato coinvolgimento dei professionisti interessati o, quantomeno, dei relativi Ordini il cui apporto, invece, avrebbe consentito l'opportuna considerazione delle peculiarità del contesto socio-economico di riferimento, come consegnato dalle statistiche elaborate mediante un'analisi storica delle procedure espletate presso il Tribunale di Lagonegro.

Nel merito, un primo rilievo concerne la prevista applicabilità retroattiva delle Linee Guida, per come disposto all'art. 1 delle predette. È di tutta evidenza, infatti, che una diminuzione rispetto ai parametri dettati dal citato DM, ove pure fosse legittima, non potrebbe valere retroattivamente incidendo sul diritto al compenso già maturato.

Un secondo rilievo attiene alla chiara inderogabilità dei limiti massimi di aumento e diminuzione dei parametri, pari ad un + 60 % ed a un - 25 %, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del prefato DM, per come modificato dal Decreto n. 104 del 2021.

Entrando più nel dettaglio delle singole disposizioni delle Linee Guida, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) non si condivide la secca riduzione del 25 % prevista al punto 3.1.1 lett. b) per la fase di distribuzione, nel caso di assegnazione/distribuzione in presenza di unico creditore, dal momento che la presenza di un unico creditore non può valere da sola ad escludere la complessità dell'attività svolta dal professionista e neppure ad escludere che nelle precedenti fasi vi siano stati più creditori e, dunque, che sia stata espletata un'attività più articolata. Peraltro, la previsione non considera le peculiarità delle procedure esecutive incardinate presso il Tribunale di Lagonegro: i dati statistici indicano che non più di un terzo degli incarichi affidati arriva alla vendita del compendio pignorato, con la conseguenza che nei restanti due terzi il compenso è relativo alle sole prime due fasi, atteso che l'esecuzione non giunge a concretizzare la vendita che, comunque, nella maggior parte dei casi, soddisfa solo in parte il credito. Introdurre, quindi, tale diminuzione significa sopprimere la simmetria del criterio di aumenti/riduzioni, che in qualche modo va a pareggiare, sui grandi numeri, il conto dei delegati;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

- b) non si condivide la riduzione del 50 % prevista al punto 3.1.2 lett. b) per la fase di vendita, nel caso di chiusura della procedura prima dell'espletamento del primo tentativo di vendita, in contrasto, quindi, con il limite massimo di riduzione del 25 % di cui al DM;
- c) del pari, risulta paradossale la riduzione operata nell'ipotesi di espletamento di un maggiore numero di aste e, dunque, di più intenso impegno del professionista nonostante l'inevitabile riduzione del prezzo di aggiudicazione;
- d) non si condivide l'eliminazione del tetto di € 30.000,00, in difetto di specifiche circostanze delle quali fornire adeguata motivazione, né l'introduzione, al punto 3.2, di un nuovo scaglione di riferimento, non previsto dal citato DM, che si ritiene altamente pregiudizievole per i professionisti che operano nel circondario poiché introduce una sorta di esecuzione immobiliare ritenuta "minore" sulla base del solo indicatore economico, sebbene, di fatto, richieda invece lo stesso impegno e preveda le stesse complesse attività delle procedure "maggiori"; peraltro, in tale categoria rientrerebbero la maggior parte delle esecuzioni trattate (statisticamente, infatti, la gran parte delle esecuzioni riguarda beni con un valore base che si aggira sui € 100 mila per i quali, dunque, è ipotizzabile un'aggiudicazione a poco più di € 25 mila).

In conclusione, si ritiene che i punti chiave, non condivisi dai professionisti, siano i seguenti:

- la retroattività delle Linee Guida;
- la previsione di uno scaglione intermedio a € 30.000,00;
- la violazione del limite massimo per le riduzioni, fissato dal DM 227/2015 al 25 %.

Per le ragioni sinteticamente evidenziate, si chiede che:

- sia esclusa qualsiasi riduzione sulle liquidazioni indicate ai punti 3.2.1 e 3.2.2, a maggior ragione quando sia superiore al 25 % fissato dal Legislatore;
- sia rimodulata al 50/50 la suddivisione del compenso per la fase del trasferimento di cui al punto 3.2.1 lett. c);
- sia separata la fase per ogni lotto nella vendita di lotti diversi di cui al punto 4.1.2.

Il COA, di concerto con l' Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina il cui presidente a sua volta sottoscrive il presente documento condividendone appieno il contenuto, chiede che, in conformità al principio di leale collaborazione che ha sempre improntato i rapporti interni al Foro, sia fissato con urgenza un incontro tra Magistratura e Ordini per ogni più approfondito esame delle questioni poste e l'adozione delle conseguenti determinazioni.

*Palazzo di Giustizia – 85042 LAGONEGRO (PZ) – telefono 0973 233805
c.f.: 91000010768 – e-mail: coflagonegro@tiscali.it – pec: ord.lagonegro@cert.legalmail.it*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Nell'occasione, potranno trattarsi anche altri temi di interesse, come ad esempio la stipula di un protocollo di intesa per l'utilizzo dell'elenco dei professionisti anche alle procedure esecutive pendenti, al fine di elaborare prassi virtuose utili al miglioramento del servizio.

Confidando nella positiva valutazione della richiesta, si porgono distinti saluti.

Il Presidente ODCEC di Sala
dott. Nunzio Ritorto



Il Presidente del COA di Lagonegro
avv. Vincenzo Boanfine

